

GIOELE SOLARI

L'INDIRIZZO PSICOLOGICO

NELLE

SCIENZE GIURIDICHE

PROLUSIONE AL CORSO LIBERO DI FILOSOFIA DEL DIRITTO

NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO.



Opusc. PA-I-3012.

TORINO

ROMA - MILANO - FIRENZE

FRATELLI BOCCA EDITORI

1905

~~~~~  
Estratto dalla *Rivista italiana per le scienze giuridiche*  
Volume XXXIX — Fascicolo III  
~~~~~

~~~~~  
Pinerolo 1905-7 — Tipografia e Libreria Chiantore-Mascarelli.  
~~~~~

48119/3012.
85236.

L'INDIRIZZO PSICOLOGICO NELLE SCIENZE GIURIDICHE

Quanti oggidì si interessano alle sorti delle discipline giuridiche e sociali non possono a meno che notare l'influenza grande esercitata in esse dall'indirizzo psicologico, destinato nell'opinione di molti a mettere in nuova luce gli istituti del diritto pubblico e privato e a costituire il fondamento dello studio storico e filosofico del diritto. Mette conto richiamare l'attenzione su tale indirizzo psicologico che va preparando le condizioni per una nuova sistemazione filosofica del sapere, nella quale le scienze morali riprenderanno quel posto d'onore che il positivismo aveva loro negato.

Non è esagerazione affermare che il rinnovamento delle scienze giuridiche coincide col loro distacco dall'indirizzo filosofico razionale. L'assioma hegeliano, che ciò che è razionale è reale, che l'idea rappresenta la verità assoluta, rendeva vana qualsiasi indagine fondata sull'esame della realtà naturale e storica. Del diritto e degli istituti giuridici si cercava la giustificazione logica, non reale: ciò che si voleva era l'armonia delle teorie giuridiche coi principî non coi fatti. È questa l'epoca in cui più vivo è il contrasto tra il diritto filosofico e la giurisprudenza: le esigenze della pratica a cui doveva adattarsi la giurisprudenza non erano quelle della logica astratta a cui obbediva il diritto ideale. E così tra l'astrazione soggettiva da un lato e l'empirismo dall'altro sembrava preclusa ogni via a una qualsiasi trattazione scientifica delle discipline giuridiche. La reazione non tardò a manifestarsi e fu

determinata dall'invasione dei metodi e dei principii positivi e naturalistici nel campo delle scienze morali. Sotto l'influenza del positivismo noi vediamo le scienze giuridiche e sociali assumere veste e significato biologico. Il diritto nelle molteplici sue manifestazioni diventa un prodotto naturale che obbedisce nel suo sviluppo a forze cieche e incoscienti, di fronte alle quali perde ogni valore l'attività umana. Il pregiudizio che l'adozione dei metodi propri delle scienze fisiche e biologiche era condizione alla costituzione scientifica delle scienze giuridiche e sociali, condusse all'asservimento di queste a una metafisica di nuovo genere, alla metafisica naturalista.

Come la teologia e la metafisica razionale in altri tempi, così la biologia nel secolo XIX pretese di essere il fondamento delle scienze giuridiche, e per essa vediamo acquistare valore e autorità la concezione organica del diritto e dello Stato, vediamo la forza cieca e brutale diventar sinonimo di diritto, vediamo la giustizia degradata ad esser l'espressione dei rapporti necessari inerenti alla natura delle cose. Razionalismo e positivismo fallirono allo scopo di risolvere il problema relativo alla natura e al fondamento del diritto. Un fatto umano e sociale per eccellenza, quale è per generale consenso il diritto, non poteva intendersi e giustificarsi alla stregua di criteri puramente razionali o biologici. Lo studio del diritto fatto da un punto di vista puramente razionale, se poteva spiegare quell'aspetto delle leggi e delle istituzioni che porta l'impronta di una coscienza giuridica riflessa, mal riusciva a spiegare il lato inconscio e spontaneo del diritto, frutto non di ragionamento ma delle naturali tendenze ed esigenze dell'individuo associato. Se è vero che il diritto quale si rivela nelle leggi positive è prodotto cosciente della personalità e volontà umana, non è men vero che la legge scritta non esaurisce la coscienza giuridica e che elementi di essa sono fattori storici e psicologici che si rivelano nelle tradizioni e nelle consuetudini. La soluzione che la scuola razionale dava dei problemi giuridici non poteva essere che unilaterale e spesso arbitraria: la ragione anziché valersi dei dati offerti dall'esperienza storica e psicologica, si svolgeva da postulati aprioristici che mutavano col sistema filosofico di cui costituivano il fondamento. Di qui la semplicità logica delle costruzioni giuridiche della scuola razionale, semplicità che fu scambiata per universalità, coerenza

mentre era il risultato di una generalizzazione ottenuta mutilando la realtà senza comprenderla nella varietà e complessità de' suoi elementi.

Analogo insuccesso era riservato all'indirizzo biologico e naturalistico nelle scienze morali e giuridiche, e l'insuccesso fu tanto più clamoroso in quanto tale indirizzo era sorto collo scopo preciso di rigenerare le scienze morali e trasformarle in scienze aventi quel grado di certezza e di autorità che sembrava privilegio delle scienze fisiche e naturali. Tale indirizzo si illuse di aver raggiunto lo scopo facendo delle scienze morali un'appendice delle scienze fisiche e naturali, estendendo alle prime le leggi e i metodi delle seconde. Il desiderio di trovare rapporti, analogie, affinità tra il mondo fisico e morale fece trascurare i caratteri differenziativi e si ragionò del diritto, dello Stato, della società, come si sarebbe ragionato di organismi vegetali e animali. Il carattere scientifico delle scienze morali era conseguito al prezzo di disconoscerne la natura, di alterare la realtà. La pretesa di voler nelle scienze giuridiche veder riflesso il mondo fisico colle sue leggi era pretesa irrazionale, come quella che tendeva a far rientrare una classe di scienze più complesso nell'ambito di scienze relativamente più semplici, o in altre parole a spiegare il più col meno. Tale aberrazione si spiega tenendo conto di quella che fu la tendenza spiccata della filosofia nella seconda metà del secolo XIX, la tendenza cioè al monismo naturalistico, che si risolveva nel tendere a una sintesi filosofica sulla base del principio materiale, elevato a principio unificatore del sapere. La conseguenza fu una degradazione dell'uomo e delle scienze morali: i fatti più elevati dello spirito umano, che più resistevano ad esser valutati alla stregua delle leggi biologiche, se non furono apertamente rinnegati non furono tenuti in alcun conto e tutta l'attenzione fu rivolta ai fatti dello spirito che, per esser più semplici e primitivi, più risentivano l'influenza dell'ambiente e dell'organizzazione fisiologica. È fuor di dubbio che il diritto e la società nelle loro primordiali manifestazioni si presentano coi caratteri di prodotti naturali: ma, tra le primitive manifestazioni del diritto, sottoposte all'influenza diretta di cause fisiche e biologiche, e le sue più alte manifestazioni ideali, vi è tutta una vita storica, di cui la scuola positiva, come già la razionale, non tenne conto se non per rinnegarla. Vano era pertanto pretendere

che potesse accogliersi una concezione filosofica in cui si negava all'uomo ogni efficace partecipazione riflessa alla formazione del diritto, e questo più che riflettere in sé i caratteri più spiccati della personalità umana, rifletteva la fatalità e la necessità dominanti nel mondo fisico e biologico. È giusto però riconoscere che l'indirizzo positivo concorse efficacemente a preparare le basi filosofiche del diritto, rilevando l'influenza innegabile sulla sua formazione dei fattori fisici, biologici, sociologici. I criteri e i metodi positivi d'indagine dovevano dare notevoli e decisivi risultati nella ricostruzione del fatto giuridico nel periodo delle origini, in cui per la prevalente influenza dell'ambiente e della organizzazione biologica, il fattore psichico appariva ancora indistinto e confuso colle manifestazioni vitali. Ma l'insufficienza dei criteri fisici e biologici nelle scienze morali, doveva invece rendersi sempre più evidente, a misura che dal periodo delle origini si passava a stadi di vita sociale rispondenti a una coscienza storica e psicologica più complessa e progredita. Lo studio della vita sociale distinta dalla vita storica fu nuovo titolo di merito della scuola positiva. Nessuno vorrà disconoscere l'importanza del fattore sociologico nello studio del diritto. Al diritto, opera della ragione umana, la scuola positiva contrappose giustamente il diritto, prodotto della vita collettiva. Se non che i positivisti, per aver studiato la società da un punto di vista essenzialmente biologico e quindi quasi esclusivamente nelle sue origini e primitive manifestazioni, per aver disconosciuto il valido sussidio della esperienza storica e psicologica, si preclusero ogni via alla comprensione del diritto nelle società progredite. Si aggiunga la strana presunzione di fare della sociologia una specie di metafisica delle scienze morali; non queste dovevano portare il loro contributo di dati e di induzioni alla costituzione della sociologia, ma questa modellata sulla biologia, trasformata in una scienza generale, doveva fornire metodi e principî alle scienze giuridiche, sostituendosi alla filosofia del diritto (1).

Per tal modo l'indirizzo positivo, che contro la scuola razionale pretendeva di rinnovare su basi scientifiche le scienze morali, non

(1) Cfr. CARLE, *La filosofia del diritto nello Stato moderno* (Torino, Unione Tipografica, 1903), p. 387 e segg., ove tratta diffusamente della crisi della filosofia del diritto e delle sue cause.

solo falli allo scopo, ma indusse al discredito di ogni speculazione filosofica relativa al diritto. In questo periodo di maggior depressione degli studi filosofici, le scienze giuridiche cercarono nella storia e nella psicologia, all'infuori di qualsiasi presupposto e intendimento filosofico, la via per assorgere al grado e dignità di scienze, preparando le basi e le condizioni per una nuova costruzione filosofica del diritto.

Lo studio storico del diritto si era affermato in Germania fin dai primordi del secolo XIX quasi per reazione e in opposizione allo studio filosofico del medesimo. La scuola storica nelle scienze giuridiche non ebbe dapprima carattere filosofico e fu errore confonderne le sorti colle scuole che lavorarono alla elaborazione filosofica del diritto. Più che rappresentare una scuola intermedia tra lo studio metafisico e positivo del diritto, fu un metodo nuovo di studi di cui si valsero le scienze morali in generale e soprattutto le discipline giuridiche per sciogliersi dai vincoli e dai postulati metafisici e trasformarsi in scienze. L'indirizzo storico fu per le scienze morali quello che il metodo sperimentale fu per le scienze fisiche e naturali nel 600: come queste si ridestarono a vita nuova colla guida dell'esperienza e dell'osservazione obbiettiva, sottraendosi alla tirannide teologica, così le scienze morali cercarono vie nuove coll'applicazione del metodo storico all'infuori della metafisica razionalista prima, positivista poi. E così lo studio storico fu per le scienze morali sinonimo di studio scientifico e quindi antifilosofico, rinnovandosi nel loro seno quel contrasto che già erasi manifestato nel secolo di Galileo tra indagine scientifica e speculazione filosofica (1). La scuola storica riusciva infatti a sconvolgere tutti i criteri di giudizio da secoli accolti nelle scienze giuridiche. Il diritto, lo Stato più non appaiono il risultato cosciente delle convenzioni umane, ma l'opera lenta e continua delle generazioni che si succedettero nei secoli, concorrenti inconsciamente alla loro formazione. Ben più che la giustificazione razionale degli istituti giuridici valse la giustificazione ad essi derivante dalla tradizione ininterrotta e la consuetudine acquistò forza obbligatoria ben più efficace degli imperativi

(1) Cfr. E. BERNHEIM, *Lehrbuch der historischen Methode* (2^a ediz. Lipsia 1894) p. 143 e seg. sullo svolgimento del metodo storico.

categorici della ragion pura. Non vi è dubbio che l'indirizzo storico forniva alle scienze morali una base ben più solida di quella che non potessero dare la ragione o la biologia: ma abbandonato a se stesso, senza il sussidio della psicologia, doveva fallire allo scopo di elevare le discipline giuridiche e morali al grado di scienza. La scuola storica non poté evitare due scogli ugualmente fatali per l'avvenire delle scienze giuridiche; da un lato non poté sottrarsi all'influenza del naturalismo o come si disse del materialismo storico, che si tradusse nella tendenza alle grandi sintesi storiche unilaterali e destituite di qualsiasi fondamento, dall'altra generò l'empirismo che condusse a fare dell'analisi storica fine a se stessa.

Il materialismo storico rappresenta l'invasione dei metodi e dei criteri naturalistici nel campo delle ricerche storiche. I suoi presupposti sono quelli del positivismo. Il fatto storico non si distingue sostanzialmente da un qualsiasi fenomeno naturale: la fatalità e necessità che domina nella natura deve riflettersi nella storia: le leggi storiche devono presentarsi con quei caratteri di certezza, regolarità, costanza che sono propri delle leggi fisiche. In breve si fece della storia, come già si era fatto del diritto, a immagine e somiglianza delle scienze naturali. Si comprende allora come lo elemento economico che di tutti i fatti storici meglio rispecchia la regolarità delle leggi naturali, in quanto provvede ai bisogni elementari della vita sociale, dovesse assorgere al grado di causa determinante il progresso umano e subordinare a sé gli altri aspetti della vita collettiva. Noi infatti vediamo la storia sacrificata nelle opere del Quetelet, del Büchner, del Taine, del Marx alle esigenze di una tesi, servire alla dimostrazione di un complesso di dottrine economiche, politiche, sociali, tendere a trasformarsi in una specie di filosofia della storia positiva e fondersi, o meglio confondersi, colla sociologia. Alla sociologia biologica spenceriana si aggiungeva una sociologia a base storica, ugualmente corrosa da un gretto materialismo.

Contro questa tendenza a generalizzare, a interpretare i fatti storici coi criteri delle scienze fisiche, a invocare la storia a sostegno di tesi unilaterali, sorse in Germania una salutare reazione. Gli storici autentici temettero di essere confusi coi facili generalizzatori camuffati da filosofi della storia o da sociologi: per salvare sé e l'opera loro dal discredito ripudiarono i lavori di sintesi sto-

rica e si restrinsero alla storia analitica, che ricercava il fatto per il fatto, oggettivamente, senza preoccupazioni filosofiche, sfruttando allo scopo i mezzi più perfezionati dell'ermeneutica e della critica. Alle grandi sintesi storiche, infette più o meno di soggettivismo, si preferirono le ricerche frazionarie e minute: gli istituti giuridici, economici, morali trovarono storici eruditi, di null'altro preoccupati che di ricostruire i fatti del passato nella loro genuina integrità. Ma con questo mezzo si faceva della storia, non della scienza o della filosofia del diritto: ricostruire storicamente il diritto non significa ancora rendersene ragione e conoscerne le leggi generali di sviluppo. I fatti in tanto hanno valore in quanto servono a induzioni legittime, e l'induzione è il processo mentale per cui un insieme di cognizioni si trasforma in scienza. Tuttociò non vollero riconoscere gli storici eruditi: avendo fatto del relativismo del sapere il loro dogma, ostentavano disprezzo verso ogni principio astratto e ripudiavano colle false anche le più legittime e naturali generalizzazioni. Lungi dal sollevarsi a principii generali, capaci di rilevare ciò che vi ha di comune e di costante nella formazione del diritto e delle istituzioni giuridiche, lungi dal cercare i legami che fra i vari dominî della storia intercedono, la scuola dell'erudizione storica si perdette nei particolari e se riuscì a ricostruire il diritto e gli istituti giuridici particolari ad ogni popolo, non vide l'elemento comune e uniforme esistente nel diritto di ogni popolo e di ogni tempo. Si accentua pertanto in seno alla scuola storica il dissidio tra gli storici filosofi o sociologi, preoccupati di ricercare nella storia il riflesso e la continuazione delle leggi fisiche e naturali, e gli storici eruditi dei quali i più erano scettici sul valore delle leggi che dai fatti storici potevano dedursi, molti negavano addirittura che la storia potesse mai costituirsi a scienza e colla storia la morale, il diritto, l'economia che adottavano il metodo storico.

Nè solo gli storici, ma molti tra i più autorevoli cultori delle discipline giuridiche e sociali, si mostravano scettici circa il carattere scientifico da attribuirsi alle discipline giuridiche e sociali. Fin dal 1867 il Rümelin (1) in un discorso tenuto nell'Università di Tübingen

(1) Cfr. G. RÜMELIN, *Reden und Aufsätze*, Tübingen, 1875, p. 1: Ueber der Begriff eines socialen Gesetzes.

sopra il concetto di una legge sociale finiva col dichiarare che le cosiddette leggi sociali non hanno che un valore relativo ed empirico. Più esplicitamente in un altro discorso, tenuto più tardi nel 1878 *sulle leggi della storia* (1) il Rümelin affermava l'impossibilità di trovare una legge costante pei fenomeni storici e sociali, poichè essi dipendono dai singoli individui e sono per di più in non piccola parte prodotti dal caso. Ogni personalità storica agisce secondo le proprie attitudini individuali, che non sono sottoposte ad alcuna legge sicura, in guisa che da cause lievi possono derivare grandi effetti, ed effetti diversissimi possono provenire da cause molto affini tra di loro. Nella storia, secondo il Rümelin, non regnano che la libertà, l'individualità e il caso. Essa è un libero divenire non senza condizioni ma neppur necessario. E veramente nè positivisti nè storici del diritto avevano tenuto in nessun conto l'individuo e la sua partecipazione cosciente alla formazione del diritto. Eppure non si può negare che l'azione riflessa dell'individuo, ancor più che in altri prodotti dello spirito umano, si rivela con caratteri spiccati nel diritto. Ora a tale cooperazione cosciente dell'individuo, come già la scuola positiva, così non pose mente la scuola storica, distratta nella ricerca erudita di fatti spesso insignificanti e rivolta di preferenza a studiare le produzioni anonime della massa. Nè l'indirizzo biologico nè l'indirizzo storico mostrarono d'intendere il fatto giuridico e fallirono allo scopo di dare costituzione scientifica alle scienze morali. Eppure era questa condizione decisiva per le sorti della filosofia del diritto, la quale se vuol aprirsi una nuova via tra gli estremi dell'idealismo e del naturalismo biologico o storico deve poter trarre i suoi postulati dalle discipline giuridiche pervenute a quel grado di generalizzazione che noi chiamiamo scientifico e che solo dischiude la via a una generalizzazione filosofica. Occorreva pertanto porsi il problema dell'intima natura del fatto giuridico, problema a cui la storia non poteva rispondere se non era coadiuvata dalla psicologia. A questa

(1) Cfr. G. RÜMELIN, *Reden ecc.* (Neue Folge, Freiburg 1881), p. 118 e segg. Si veda anche l'altro saggio del RÜMELIN: *Ueber den Begriff der Gesellschaft und einer Gesellschaftslehre* (*Reden ecc.* Dritte Folge, 1894) nonché lo scritto del WUNDT: *Ueber den Begriff des Gesetzes* nei *Philos. Studien* (1886), volume III, p. 195).

spettava il compito di ricondurre il fatto giuridico alla sua vera fonte, ossia di farne un prodotto nè storico nè biologico, ma essenzialmente psicologico, di gettare le basi di una distinzione precisa tra il mondo fisico e morale, di preparare quelle leggi generali della natura umana che devono considerarsi come il presupposto necessario di tutte le scienze morali e sociali (1).

L'idea di fare della psicologia il fondamento delle scienze morali non era nuova. Fin dal 1843 il Mill nella sua classica *logica delle scienze morali* (2) aveva rilevato la impossibilità di equiparare le scienze morali alle fisiche e aveva intuito la necessità e convenienza di una scienza generale della natura umana, individuale e collettiva, che servisse di fondamento e quasi di introduzione allo studio dei fatti storici e sociali. Se non che i tempi non erano maturi per uno studio scientifico dei fatti psicologici e per l'adozione dei criteri e dei metodi d'indagine proposti dal Mill. Più rispondente alle tendenze dell'epoca era la concezione materialista che, fondandosi sull'identità ipotetica del fatto psichico col fatto vitale o fisiologico aveva radiato la psicologia dal novero delle scienze. Si aggiunga l'opinione, allora profondamente radicata e generalmente accolta, che la psicologia deve considerarsi parte di un sistema filosofico, il che significa che essa deve riflettere in sè quel complesso di principî generali che costituiscono le premesse del sistema di cui fa parte. Nel sistema stesso spenceriano la psicologia figura ancora come parte di una larga concezione filosofica, ai cui principî generali essa si subordina. Finchè non si sgombrava il terreno da ogni premessa filosofica, fosse essa spiritualista, materialista o razionalista, vano era sperare la oggettività di metodi e di ricerche indispensabile alla costituzione scientifica della psicologia. Ora in Germania, di mezzo alle contese filosofiche tra i seguaci di Mollescott e di Kant, combattuti en-

(1) Cfr. GUIDO VILLA, *L'odierno sviluppo delle scienze storiche e sociali: Le scienze morali e la psicologia* in *Rivista italiana di sociologia* (luglio e settembre 1898). In questi due notevoli studi il Villa tratta ampiamente dello sviluppo delle scienze morali e dei loro rapporti colla psicologia.

(2) Cfr. J. S. MILL, *A system of logic ratiocinative and inductive*, London, Longmans, 1898, libro VI: *On the logic of the moral sciences*. Il Mill pubblicò la sua *Logica* nel 1843.

trambi da quanti lavoravano a una restaurazione dello spiritua-
lismo tradizionale, si fece strada quello che fu chiamato l'indirizzo
scientifico della psicologia, destinato a sconvolgere le opinioni cor-
renti circa il modo di intendere e di studiare i fatti psichici. Tale
indirizzo, personificato in Guglielmo Wundt, studia i fatti psichici
all'infuori di presupposti filosofici, non move dallo studio dell'a-
nima, ma dalla descrizione ed esplicazione dei fatti che ne sono la
manifestazione; per la psicologia scientifica l'anima non è più il
punto di partenza, ma il punto di arrivo, e il problema relativo al
pari di quello della materia e della vita è abbandonato alla metafisica
razionale. Ancora la psicologia scientifica, anziché a confondere
e a identificare i fatti fisiologici e psichici, tende a mantenerli di-
stinti, e a rilevarne le differenze specifiche: il rapporto tradizionale
tra anima e corpo è considerato sotto la forma di un parallelismo
fisio-psichico, per cui ogni fatto di coscienza è invariabilmente le-
gato a uno stato nervoso. Tale parallelismo appare assai spiccato
nei fatti iniziali e finali, meno spiccato nelle fasi intermedie della
vita psichica: per quella parte in cui la corrispondenza tra le due
serie di fenomeni è evidente, la psicologia può studiarsi in unione
alla fisiologia e prende il nome di psicologia fisiologica o sperimentale (1).

Nè solo la psicologia individuale si costituì in Germania a
scienza autonoma e indipendente così dalla filosofia come dalla
fisiologia, ma ancora la psicologia collettiva o psicologia dei po-
poli, se si vuol accettare l'espressione usata dal Wundt il quale
riassume anche in questa parte il pensiero tedesco. Storicamente
la psicologia dei popoli trasse origine dal bisogno di far servire
la psicologia allo studio della glottologia e filologia. Il Lazarus
e lo Steinthal, che passano come fondatori della medesima e
primi ne delinearono il programma e gli scopi, uscivano dall'am-
bito degli studi glottologici e filologici: appunto perciò essi la
considerarono più che una disciplina psicologica, una scienza

(1) Cfr. G. VILLA, *La psicologia contemporanea*, Torino, Bocca 1899.
Il Villa fu tra i più notevoli divulgatori in Italia del movimento psi-
cologico moderno, soprattutto tedesco. Rimandiamo a quest'opera per le
notizie storiche e bibliografiche relative alla psicologia in sé e nelle
sue applicazioni alle scienze morali.

generale del divenire storico. Si aggiunga che nel 1860, quando fu
esposto il programma della nuova scienza, era dominante in Ger-
mania la psicologia dell'Herbart col suo individualismo e intellet-
tualismo ancora legato al concetto metafisico dell'anima semplice
e sostanziale e all'ipotesi della meccanica delle rappresentazioni.
Tale indirizzo psicologico poco giovava agli scopi della psicologia
collettiva: nel fatto il famoso *Volksgeist* si riduce allo spirito in-
dividuale ingrandito: le leggi che presiedevano alla meccanica delle
rappresentazioni, costituenti, secondo l'Herbart, la coscienza indi-
viduale, erano estese a intendere i rapporti tra gli individui, co-
stituenti la psiche collettiva. Toccava al Wundt modificare profon-
damente tali vedute e spiegare un'influenza decisiva nel fissare i
limiti e gli scopi della psicologia dei popoli (1). Sottratta a pre-
supposti di scuola e di sistema la psicologia dei popoli, secondo il
Wundt, rientra nella psicologia generale. Essa deve intendersi come
l'estensione delle ricerche della psicologia individuale alla vita so-
ciale, come lo studio dei fatti psichici più universali della vita
collettiva, in quanto tali fatti si distinguono dai prodotti indivi-
duali, e sono formati, oltrechè dalle proprietà particolari dello spi-
rito umano, dalle speciali condizioni della vita comune. Suo oggetto
sono gli uomini in tutti quei rapporti che superano i limiti del-
l'esistenza individuale e come tale si distingue dall'etnografia che
studia le caratteristiche fisio-psichiche delle singole razze aventi
una vita storica determinata: nè può confondersi, come fecero il
Lazarus e lo Steinthal collo studio delle manifestazioni letterarie,
scientifiche, artistiche, giuridiche, che pur presupponendo la vita
in comune, esistono solo per il concorso personale e cosciente del-
l'individuo: come pure si distingue dalla storia, nella quale l'azione
dell'individuo e della personalità umana è sempre presente. Rien-
trano invece nel campo della psicologia collettiva i fatti psichici
istintivi, incoscienti, aventi valore universale e che si traducono

(1) Sull'indole, sui limiti della psicologia dei popoli, sopra i suoi rap-
porti colle scienze affini, sulle sue vicende storiche cfr. WUNDT, *Völker-
psychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache,
Mythus und Sitte*. Vol. I, *Die Sprache. Einleitung*. Di quest'opera furono
pubblicate solo le parti relative alla psicologia del linguaggio e del mito;
è prossima la pubblicazione della terza parte relativa al costume.

in istituzioni, in cui non si scorge l'azione volontaria e diretta dell'individuo, ma si presentano impersonali nel loro formarsi e nel loro svolgersi: di tal natura sono appunto la lingua, il mito, il costume. Questi tre processi concordano in ciò, che essi sono formazioni della vita collettiva anteriori a qualsiasi partecipazione cosciente dell'individuo, a qualsiasi tradizione storica. Accentuandosi l'azione dell'individuo in ciascuno di questi campi, cessano di esser collettivi per divenire produzioni essenzialmente individuali. Là ove l'indagine psicologica finisce si inizia la ricerca storica. Lingua, mito, costume, sono intimamente connessi tra loro e la loro connessione risponde all'intima unione dei fatti fondamentali della coscienza individuale. La lingua rispecchia il mondo rappresentativo dell'uomo; il mito si svolge sotto l'influenza di fatti e motivi e di sentimenti da cui traggono la direttiva le rappresentazioni mitologiche; il costume riflette la vita volitiva nelle sue molteplici direzioni e manifestazioni esterne.

Ognun vede l'influenza decisiva dell'odierno movimento psicologico tedesco in ordine alle scienze morali in generale, alle scienze sociali e giuridiche in particolare. Basti pensare che i fatti sociali e giuridici sono essenzialmente produzioni dello spirito collettivo: come tali riflettono in sé i caratteri e le leggi fondamentali del mondo psichico. I risultati della psicologia scientifica, ottenuti con metodi di osservazione e di ricerca che nulla hanno a invidiare al rigore dei metodi seguiti nelle scienze naturali, segnarono la condanna definitiva dell'indirizzo biologico nelle scienze giuridiche. Il fatto psichico apparve all'analisi con caratteri suoi propri e specifici, irriducibile ai fatti e alle leggi della natura e della vita. Così si poté stabilire che i fatti psichici e i prodotti che ne derivano appartengono sempre ad un soggetto, come tali acquistano un valore soggettivo, che noi chiamiamo estetico, logico, morale, economico, giuridico. Esula dalle scienze morali il valore quantitativo proprio dei fatti naturali, per cui questi si mantengono relativamente costanti e divengono suscettibili di misure e di previsioni sicure. I processi psichici sono invece valori qualitativi instabili, continuamente in formazione, tenuti insieme in una connessione particolare detta comunemente coscienza, col quale termine non vuolsi intendere un qualsiasi principio sostanziale, ma l'insieme dei processi psichici che non conoscono la legge dello spazio

ma solo quella del tempo in quanto si succedono in serie non interrotta e costituiscono la nostra vita interna. Si aggiunga la coscienza di un fine da raggiungere, inseparabile dal fatto psichico. La legge del fine sostituisce, secondo lo Jhering, nelle scienze morali la legge di causalità meccanica dominante nelle scienze della natura. In queste è principio che una data causa produca sempre il medesimo effetto, nelle scienze dello spirito è principio che lo stesso fine può esser raggiunto mediante una molteplicità relativa di mezzi diversi. Di qui procede che l'uniformità e la prevedibilità, proprie delle scienze fisiche, non possono conciliarsi colla legge del fine a cui obbediscono le scienze morali e giuridiche. Queste hanno carattere normativo, esprimono delle tendenze giammai soddisfatte e mentre le scienze naturali sono semplici constatazioni al modo indicativo, le scienze giuridiche e morali formulano ingiunzioni al modo imperativo (1). Esiste ancora nei fatti psichici un'attività interiore, che noi chiamiamo volere, attività che li rende capaci di tendere ad uno scopo e di attuarlo. I fatti fisici non rivelano nessuna attività di carattere interno e traggono il fine e il moto dall'esterno. Valore, fine, volere sono pertanto i caratteri specifici e differenziali dei fatti di coscienza.

Il Wundt ha anche cercato di formulare alcune leggi fondamentali che presiedono allo sviluppo della vita psichica in sé e nelle sue manifestazioni collettive, leggi che non possono essere ignorate da quanti si dedicano con intendimento scientifico alla interpretazione dei fatti storici, giuridici, sociali (2). Ricordiamo la legge delle risultanti psichiche che si integra, in ordine ai prodotti collettivi dello spirito, colla legge dell'accrescimento dell'energia psichica. Qualunque fatto psicologico complesso quale sarebbe l'idea del diritto, è il risultato di una associazione ora spontanea ora riflessa di più elementi psichici. Si hanno quindi delle vere sintesi o risultanti psichiche che ci fanno ricordare le

(1) Cfr. DRAGHICESCO, *Le leggi psicologiche e sociali rispetto alle leggi naturali* in *Rivista italiana di sociologia*, 1904, fasc. II-III.

(2) Il VILLA, *Op. cit.*, capo III, riassume molto chiaramente le leggi della psicologia secondo il WUNDT. Questi ne tratta nella sua *Logik* (2^a ediz. Stuttgart. Ed. Enke 1895), Vol. 2^o *Methodenlehre*. 2^a parte: *Logik der Geisteswissenschaften*.

sintesi chimiche, nelle quali la combinazione di due o più corpi semplici dà origine a una sostanza che si presenta con caratteri diversi da quelli esistenti nei corpi componenti. Se non che le sintesi chimiche hanno carattere oggettivo e stabile; in esse nulla si distrugge, nulla si crea: la legge della conservazione della materia e dell'equivalenza dell'energia è rigorosamente rispettata. Le sintesi psichiche invece sono instabili, soggettive, mutano colla capacità associativa degli individui, portano l'impronta della spontaneità e della originalità, difficilmente si lasciano analizzare nei loro elementi costitutivi e molto meno riprodurre. Gli stessi elementi psichici si prestano ad un numero indefinito di combinazioni, che variano secondo gli individui e nello stesso individuo secondo il suo stato fisiologico e mentale, tanto che il risultato di una combinazione di elementi psichici non solo riesce inaspettato e imprevedibile, ma nuovo e originale. Vediamo in altre parole avverarsi nel mondo morale e dello spirito quella legge che il Wundt chiama dell'accrescimento dell'energia psichica, quasi per contrapporla alla legge dell'equivalenza dell'energia che domina nel mondo fisico. Mentre questo è costituito da un complesso d'energie, che variando nella forma non mutano nella quantità, il mondo morale è per la continuità dello sviluppo psichico, in continua formazione, in un eterno divenire. La storia delle istituzioni giuridiche è ricca di esempi in cui tali leggi psicologiche si osservano. Istituti che riflettono la coscienza giuridica di un popolo determinato, quando sieno trapiantati presso un altro popolo vengono da questo assimilati e trasformati secondo la propria coscienza giuridica, con una sintesi creatrice originale in istituti aventi caratteri nuovi e per lo più imprevisi. È questa la vera ragione per cui nelle scienze morali e giuridiche non possiamo fare previsioni sicure, non si danno leggi fisse e costanti, ma, come aveva intraveduto il Mill, solo delle leggi di tendenza e di approssimazione; non si tratta solo di maggior complessità, come ebbe a dire il Comte e a ripetere lo Spencer, ma del modo rispettivamente diverso di comportarsi dell'energia fisica e psichica.

Un'altra legge psicologica è nota sotto il nome di legge di relazione, che a sua volta si completa colla legge della relatività e dell'eterogeneità dei fini. Già il Bain aveva elevato a legge generale della coscienza la relatività per la quale tutti gli stati ed

elementi psichici stanno tra loro in rapporto e ricevono il loro significato particolare dal posto che occupano e dalla relazione in cui stanno cogli altri stati ed elementi psichici. È confermato dalla esperienza psicologica che la coscienza istituisce continui rapporti e confronti tra i vari stati psichici: tali rapporti non sono sempre spontanei, non sono cioè sempre frutto di similarità, diversità, contiguità esistente tra due o più stati psichici. Spesso e soprattutto nelle forme più elevate e complesse della vita psichica la relazione è riflessa, cioè è il risultato di un vero atto di scelta tra gli stati psichici costituenti il contenuto della coscienza. Ora chiunque pensa che i termini di un rapporto psichico, ben lungi dall'essere quantità fisse e costanti paragonabili ai termini di un rapporto fisico o matematico, sono processi soggettivi in continua formazione, dovrà riconoscere che la relatività è la legge generale dei prodotti dello spirito umano e che è vana pretesa quella di voler ridurre a leggi assolute e immutabili i fatti morali, giuridici, sociali, di voler identificare le scienze fisiche colle morali.

Affermare che il contenuto della coscienza è indefinitamente variabile, equivale a dire che mutano di continuo i sentimenti e le rappresentazioni, ossia gli elementi emotivi e intellettuali che entrano a formare i termini del rapporto psichico. Ora le rappresentazioni costituiscono in un processo psichico il fine verso cui i sentimenti sono diretti; col variare pertanto delle rappresentazioni variano i fini e i sentimenti corrispondenti. Si ha qui la legge che il Wundt chiama dell'eterogeneità dei fini, legge che trova continue applicazioni nelle scienze giuridiche. Spogliata della sua veste psicologica essa si può enunciare in questi termini: non sempre il fine produce i mezzi, ma assai spesso i mezzi fanno sorgere il fine. Quando noi ci proponiamo di compiere un atto abbiamo di mira un fine; ma per raggiungerlo dobbiamo impiegare una serie di mezzi e quindi dobbiamo compiere una serie di processi e di sintesi psichiche, da cui risultano spesso rappresentazioni di altri fini, i quali o modificano il fine primitivo o si sostituiscono ad esso. In ciò sta ad es., la causa per cui non sono prevedibili, se non nelle loro linee generali, gli effetti di una data riforma legislativa o politica. I mezzi di cui il legislatore o l'uomo di stato si vale per raggiungere un dato scopo possono dar origine

ad effetti diversissimi dipendenti da circostanze che non sempre siamo in grado di prevedere e di dominare (1).

Un'altra legge psicologica di grande interesse per gli studiosi delle scienze giuridiche e politiche è la legge dei contrasti psichici che origina la così detta evoluzione per contrasti. È noto che qualunque sentimento quando raggiunge un certo grado di intensità si trasforma in un sentimento di natura opposta. Tutta la nostra vita psichica si svolge per contrasti emotivi che sono di piacere o di dolore, di eccitamento o di depressione, di tensione o di sollievo. Il principio dei contrasti si mostra soprattutto nella vita sociale e storica, nella eterna vicenda delle correnti dello spirito umano, nel contraccolpo che esse esercitano nell'evoluzione sociale e politica, sulla civiltà e sul costume. Le riforme giuridiche e politiche spesso incontrano il favore generale solo perchè provocate da sentimenti che sono in contrasto con quelli che suscitano le istituzioni esistenti. Le reazioni che si notano in certi periodi storici verso idee e istituzioni che avevano fin allora dominato, rappresentano nell'evoluzione continua della storia una specie di arresto, che fa credere a un ritorno assoluto verso l'antico. Se non che, come nella vita della coscienza gli stessi fatti psichici non si riproducono mai nella forma nella quale si sono presentati la prima volta, così le stesse istituzioni che ritornano a distanza di tempo e di luogo presentano sempre caratteri differenziativi ed elementi nuovi, che rendono il ravvicinamento e la comparazione difficile e pericolosa. Epperò vana deve apparire l'opera di coloro che vorrebbero immobilizzate e conservate nella loro primitiva forma le istituzioni giuridiche e non pensano che è nella loro natura di prodotti psichici di mutare, di assimilarsi elementi nuovi, e che il mutamento è la condizione prima, originaria della vita psichica.

Le leggi ricordate riassumono alcuni dei risultati più notevoli a cui pervenne la psicologia scientifica: niuno vorrà metterne in dubbio l'utilità per l'interpretazione dei fatti storici e sociali: deve però riconoscere che il movimento odierno diretto a rinnovare sulle basi psicologiche le scienze morali è dovuto alle spe-

(1) Per le applicazioni della legge della eterogeneità dei fini nelle scienze giuridiche cfr. VANNI, *Lezioni di Filosofia del diritto* (Bologna, Zanichelli, 1904) p. 218.

ranze deluse e insoddisfatte del naturalismo biologico. Il risveglio odierno dell'idealismo, che altri potè erroneamente scambiare per una resurrezione dello spiritualismo, fu determinato dal bisogno di contrapporre alle sintesi naturalistiche esautorate, una rappresentazione della realtà più rispondente alla natura umana, quale si rivelava alla luce degli studi psicologici (1). Il nuovo orientamento, in senso psicologico, si presenta oramai con caratteri spiccati in seno alle scienze storiche, sociologiche, giuridiche, e già lascia intravedere le linee generali della nuova sintesi filosofica, che in contrapposto alla spenceriana biologica avrà valore e significato psicologico.

Noi infatti vediamo oggi la ricerca psicologica divenire necessario e naturale complemento della ricerca storica (2). Se poteva comprendersi lo studio dei fatti storici all'infuori della psicologia quando questa era asservita a presupposti teologici o metafisici, più non si comprende oggi, in cui la ricerca psicologica è condotta con metodo oggettivo, senza preconcetti di scuola, al solo scopo di trovare nella storia la conferma alle sue induzioni. I fatti che lo storico studia non sono che il risultato ultimo di una lunga serie di processi che si elaborano nella coscienza degli individui e dei popoli. Lo storico erudito, che vuol avulso il fatto umano dalle condizioni psicologiche da cui proviene, si preclude la via a una qualsiasi interpretazione scientifica del medesimo. Si comprende la reazione degli storici contro la concezione astratta e puramente razionale dell'uomo di natura: ma non si può d'altro canto giustificare l'empirismo storico, che dell'uomo ritrae solo i lati esteriori e temporanei, e disconosce la esistenza di una natura umana comune, che deve costituire un criterio costante di giudizio dei fatti storici. L'uomo storico, dice il Lacombe, non è che l'uomo generale che opera con la guida dell'intelligenza, per appagare i suoi bisogni, che in realtà non sono che stati psichici assai complessi, individuali o collettivi. Le condizioni di appagamento sono subordinate alla conoscenza dell'ambiente la quale illumina il vo-

(1) Cfr. FOUILLEE, *Le mouvement idéaliste et la réaction contre la science positive* (2^a ediz. Paris, Alcan, 1896) soprattutto l'introduzione. Cfr. anche G. VILLA, *L'idealismo moderno*, Torino, Bocca, 1905.

(2) Cfr. BERNHEIM, *Op. cit.* Capo 4, § 4. 2. *Die psychischen Bedingungen.*

lere e indica un sistema di condotta che assume in tempi e luoghi diversi forme svariate, che lo storico raccoglie e descrive (1).

E come non si può fare della storia, così non si può fare della filosofia della storia, senza il sussidio della psicologia. Le pretese leggi del progresso storico formulate nelle opere del Montesquieu, dell'Herder, dell'Hegel, del Comte, del Quetelet, dello Spencer, quando non sono vuote generalizzazioni logiche, sono derivate dall'ambiente fisico, o sono modellate sul mondo organico, ma nessuna resiste alla critica psicologica. Nello studio e nell'interpretazione della storia ai criteri logici, biologici, fisici del passato, tende oggi a sostituirsi il criterio psicologico, con grande vantaggio delle scienze sociali che dalla storia traggono il materiale di studio.

In sociologia l'indirizzo psicologico se da un lato contribuì efficacemente all'abbandono delle concezioni naturaliste della società, dall'altro lato legittimava l'esistenza di una scienza sociale fornendole col metodo le premesse generali (2). La concezione naturalistica della società si presenta nelle due forme opposte del collettivismo marxista, dell'individualismo spenceriano. È facile dimostrare che entrambe sono in contraddizione coll'esperienza psicologica. Nella concezione marxista le preoccupazioni della vita materiale hanno una influenza decisiva sul corso degli avvenimenti sociali. Ora se nelle forme primitive della società i bisogni economici (che psicologicamente corrispondono alle sensazioni) possono determinare certe forme di vita sociale, coll'evolversi della società il rapporto tra il fatto economico e le forme di vita sociale non ha più alcun carattere nè di costanza nè di necessità: il più delle

(1) Cfr. LACOMBE, *De l'histoire considérée comme science pour la justification du point de vue psychologique*, Paris, Hachette, 1894, capo II, *Rapports de la psychologie et de l'histoire*. — Cfr. anche MÜNSTERBERG, *Psychology and history* in *Psychological Review*, vol. VI, n. 1.

(2) Cfr. DUPRAT, *Rapports de la psychologie et de la sociologie*. Imp. nat. 1899. In ordine all'indirizzo psicologico in sociologia si veda l'opera di L. STEIN, *Die Soziale Frage im Lichte der Philosophie* (Stuttgart, 1897) la quale contiene un'ampia discussione sul carattere e i metodi delle scienze sociali in rapporto alla psicologia. — Cfr. anche l'opera del SIMMEL, *Ueber sociale Differenzierung*, (Lipsia, 1890) intesa a dimostrare la stretta relazione dei fenomeni sociali coi processi di coscienza. — Cfr. anche i due articoli sopra citati del VILLA in *Riv. it. di sociologia*.

volte assistiamo ad una vera emancipazione dei fatti giuridici, morali, religiosi, dalle esigenze materiali che li avevano dapprima determinati e noi li vediamo svolgersi con leggi proprie, associarsi liberamente in forme molteplici e varie, così come dal vario associarsi di sensazioni dirette e riprodotte si svolgono le forme di vita psichica superiore.

Al fatalismo storico e catastrofico del Marx la psicologia scientifica contrappone le energie inesauribili della natura umana, capaci entro certi limiti di modificare il corso degli avvenimenti e di dominarli. Per quella provvidenziale incoerenza che spesso esiste tra il pensiero e l'azione, il Marx disconobbe praticamente le premesse teoriche del suo sistema. Il principio dell'organizzazione operaia, le idealità che l'accompagnano, contrastano col fatalismo e il materialismo della dottrina. Necessitario e fatalista in teoria, l'odierno movimento socialista è volontario e attivo nell'azione pratica.

La concezione individualista rappresentata dallo Spencer non è meno contraddetta dall'esperienza storica e psicologica (1). Anch'essa si fonda sulla premessa della società-organismo, regolata da leggi fatali e necessarie che l'individuo può conoscere ma non modificare. Il sistema del lasciar fare ha tutti i caratteri del fatalismo rimproverato alla dottrina opposta. Non si comprende come lo Spencer potesse conciliare il carattere necessario dell'evoluzione sociale colla condanna delle istituzioni sociali storiche non rispondenti all'ideale individualista. Questo infatti significando spontaneità, attività, esplicazione libera della personalità umana, contraddiceva alle premesse storiche del suo sistema modellato sulle ferree leggi del mondo fisico e biologico. Era inevitabile che lo Spencer si avvolgesse in una serie inestricabile di contraddizioni: ora negava in teoria quella iniziativa che in pratica riconosceva come necessaria: ora rinnegava la storia perchè in contraddizione colla teoria.

Il problema dei rapporti tra individuo e società non può risolversi se non sulla base dell'esperienza storica e psicologica. Nè la so-

(1) Cfr. DRAGHICESCO, *Du rôle de l'individu dans le déterminisme social*, Paris, Alcan, 1904, Introd. — Vedi anche il nostro studio: *L'opera filosofica di H. Spencer*, Bergamo, Bolis, 1904.

cietà soffoca l'individuo, nè questo può concepirsi all'infuori delle influenze sociali. Ogni giorno più si rende evidente il fatto che le grandi trasformazioni sociali non sono possibili se non sono conosciute da individui che si sforzano di attuarle, e che gli sforzi degli individui sono destinati a rimanere sterili se non sono in armonia con le esigenze e i bisogni della vita sociale. La reazione contro l'indirizzo biologico e materialista in sociologia, non tardò a manifestarsi: alla critica negativa del Dilthey, seguirono per opera del Tarde, del Baldwin, i primi tentativi diretti a dare indirizzo e fondamento psicologico allo studio dei fatti sociali (1). Per il Baldwin, ad esempio, lo studio dello sviluppo mentale dell'individuo è mezzo a conoscere i sentimenti che rendono l'uomo capace di entrare a far parte di un'organizzazione sociale. La personalità umana, secondo il Baldwin, attraversa nel suo formarsi tre stadi: lo stadio *proiettivo* in cui l'individuo contempla e distingue le persone che lo circondano — lo stadio *soggettivo* in cui l'individuo imita e si distingue dagli altri acquistando coscienza di sé — lo stadio *sociale* in cui la coscienza di sé si associa alla coscienza degli altri e l'individuo vede ne' suoi simili riflessa la propria personalità. Dapprima l'*ego* è in opposizione all'*alter*, poi si fondono insieme e ne vien fuori il concetto di *socius* che è fondamento dei sentimenti sociali. La personalità è pertanto un prodotto essenzialmente sociale individualizzato. La società poi è un tutto organizzato e progressivo, dominato da forze o influenze di cui le une hanno la loro origine nell'individuo, le altre nell'organizzazione stessa sociale. Ogni individuo, osserva il Baldwin, esplica in grado diverso una attività tendente a modificare o interrompere il corso dell'organizzazione sociale. Tale forza o iniziativa individuale si può osservare particolarmente nell'uomo di genio e nel criminale. Ma vi è pure una forza sociale che scaturisce dall'intima struttura della società ed è di natura psicologica, non fisica o biologica

(1) Cfr. DILTHEY, *Einleitung in die Geisteswissenschaften*, Lipsia, 1883, ove tratta dei rapporti tra le scienze morali e sociali e le scienze fisiche e naturali. — Cfr. TARDE, *Étude de psychologie sociale* 1898. — In ordine al BALDWIN ci riferiamo alla sua nota opera: *Interpretation sociale et morale des principes du développement mental. Étude de psycho-sociologie*, Paris, Giard, 1899.

come altri sostennero. L'individuo e la società sono due forze, tra le quali si stabilisce un rapporto che può così formularsi: lo individuo è la forza sociale che particularizza; la società è la forza sociale che generalizza. Da un lato l'individuo agisce sulla materia sociale e ne determina le variazioni: come pensatore vi provoca nuove correnti di idee, come inventore vi trasforma i processi di produzione, come essere che sente provoca le ribellioni del sentimento contro le ingiustizie sociali. D'altro canto la società tende a generalizzare quanto si è elaborato nelle coscienze individuali. Quando un'idea individuale si concreta in una istituzione stabile e duratura, cessa di appartenere ad un individuo per diventare proprietà comune. La materia pertanto dell'organizzazione sociale è costituita di stati intellettuali generalizzati e il processo formativo della società si fa per generalizzazione imitativa dei pensieri individuali. Il progresso sociale non fa che riprodurre, in proporzioni più ampie, il processo psicologico formativo dell'individuo. Ogni nuova idea è oggettiva per la società finchè esiste nella mente dell'individuo: diventa soggettiva per la società quando questa l'ha generalizzata e concretata in istituzioni: diventa sociale veramente quando la società esige colle sue sanzioni civili e pedagogiche che ogni individuo la riconosca. Concludendo, secondo il Baldwin, il determinismo sociale non ha che scarsa analogia col determinismo biologico. Le leggi della selezione e della variazione che determinano l'evoluzione biologica, non si riscontrano nelle società progredite in cui la variazione feconda non è l'individuo, come essere organico, ma i suoi pensieri, sentimenti, impulsi. Il progresso della società nel suo formarsi, nel suo svolgersi, nei suoi motivi determinanti è assai più analogo al progresso della coscienza che non al progresso dell'organismo biologico. L'organizzazione che si attua nella vita sociale è essenzialmente psicologica, essendo costituita di pensieri, sentimenti, impulsi, sanzioni.

La dottrina del Baldwin è esempio notevole di applicazione del metodo psicologico alla indagine sociologica. Oramai è generale la reazione contro quell'indirizzo sociologico che dallo studio delle società animali, delle orde, delle tribù, in cui la personalità è soffocata dall'ambiente fisico e dalla prepotenza dei bisogni fisiologici, pretende trarre conclusioni applicabili alle società progredite.

dite. Bisogna, dice Ellwood (1), procedere dall'uomo alla natura e non viceversa. L'interpretazione oggettiva della vita sociale, a giudizio dei più temperati, deve completarsi coll'interpretazione soggettiva o psicologica. Ogni fenomeno sociale, dice il Pareto (2), ha due forme distinte e diverse, una forma oggettiva che stabilisce relazioni tra oggetti reali, una forma soggettiva che stabilisce relazioni tra stati psichici. Dalla determinazione di questo aspetto soggettivo dipendono le sorti della sociologia come scienza generale dei fenomeni sociali.

Nè solo la sociologia ma l'economia, il diritto pubblico e privato subirono l'influenza dell'indirizzo psicologico. Tra tutte le scienze morali l'economia politica è quella che più dimostrò fin dalle origini strette attinenze coll'analisi psicologica (3). Basterebbe a provarlo il fatto certamente non fortuito che i grandi maestri dell'economia classica, il Locke, l'Hume, lo Smith, i due Mill conobbero e applicarono l'analisi psicologica. Devesi per altro negli economisti classici, e più ancora nei loro immediati successori gli economisti matematici, rilevare la tendenza ad astrarre il fatto economico dalle condizioni psicologiche che lo generano. Il fattore psicologico è da essi considerato come elemento disturbatore che toglie alle leggi economiche quella obbiettività da cui si fa dipendere il loro carattere scientifico. A giustificazione di tale presupposto devesi notare che l'economia politica se è scienza dell'uomo in quanto studia i prodotti in rapporto coi bisogni, nel suo oggetto immediato è scienza delle cose, e più di ogni altra disciplina morale si presta all'applicazione del metodo positivo. Si aggiunga che gli stati psichici che si legano coi fatti economici sono tra i più semplici, uniformi e generali, sono in stretta dipendenza dall'organizzazione fisiologica,

(1) Cfr. ELLWOOD *Prolegomena to social psychology* in *American Journal of Sociology*, marzo e maggio 1899 IV pagg. 656-666 e 807-823.

(2) Cfr. V. PARETO, *Un'applicazione di teorie sociologiche* in *Riv. it. di Sociologia*, luglio 1900.

(3) Cfr. A. LORIA, *La psicologia positiva e l'economia politica* (si trova negli *Scritti vari*, raccolti da A. Groppali e G. Marchesini, dedicati a R. Ardigò in occasione del suo 70° anniversario) Torino, Bocca 1898.

— Cfr. anche COLETTI, *Psicologia ed economia politica* in *Riv. it. di Soc.* 1899 p. 273-294. — Cfr. SCHWIEDLAND, *Die psychologischen Grundlagen der Wirtschaft* (in *Zeitsc. f. Socialwissenschaft*, VIII, 1905, 1).

e trovano le condizioni al loro soddisfacimento nella natura fisica esterna. L'astrazione quindi del fatto economico dalla sua base psicologica, per quanto arbitraria, si presentava facile e naturale. Come a sensazione si misura mediante lo stimolo che la determina e le corrisponde, così il bisogno si studiò mediante i prodotti atti a soddisfarlo. Il prodotto divenne l'equivalente del bisogno e fu assunto a misura oggettiva del medesimo. Si comprende allora l'affinità dell'economia colle scienze esatte, il carattere oggettivo delle sue leggi che poterono essere tradotte in formole quantitative. Se non che la scuola classica non solo astrasse dalle condizioni psicologiche nello studio dei fatti economici, ma ancora dai fattori biologici, storici, sociali e sotto questo aspetto fu soprattutto combattuta dai rappresentanti dell'indirizzo positivo, storico, sociale dell'economia. Sotto l'influenza delle correnti generali del pensiero scientifico dell'epoca i positivisti dell'economia inclinavano a studiare il fatto economico con criteri biologici; altri lo consideravano come una formazione storica: altri ancora come un prodotto sociale. Questi indirizzi erano più o meno infetti di materialismo e di empirismo; nessuno diede importanza al fattore psicologico. Cercò riparare al difetto la scuola austriaca, ma con scarsa efficacia. Essa esagerò l'importanza del fattore psicologico e pretese trasformare l'economia in una specie di psicologia applicata. Si aggiunga che gli economisti austriaci si valsero al loro scopo della psicologia metafisica tradizionale, nè trassero alcun profitto dai risultati della psicologia scientifica, tanto che noi vediamo il Wieser, campione dell'indirizzo psicologico in economia, dichiarare solennemente di fondare tutte le sue indagini di psicologia economica sull'osservazione interna. Ma gli errori della scuola austriaca nulla tolgono alla bontà del metodo psicologico modernamente inteso. Il valore delle leggi economiche è misurato dal grado della loro corrispondenza coll'esperienza psicologica. La legge ad es. della popolazione per cui il numero di questa è una risultante del suo impulso all'accrescimento e degli ostacoli che vi si oppongono, e ha per limite estremo i mezzi di sussistenza, non è che una applicazione della legge delle risultanti psichiche. Nelle crisi economiche si rivela quella legge del ritmo che si riscontra nella morale, nella religione, nella politica, con oscillazioni perfettamente simili alle economiche, e che non è altro che la legge propria della coscienza la quale si svolge costantemente.

tra i due poli opposti del piacere e del dolore. Se pertanto il criterio psicologico non può pretendere a sostituirsi allo studio oggettivo del fatto economico, deve però esser tenuto in considerazione per l'interpretazione integrale e scientifica del medesimo.

Nelle scienze giuridiche propriamente dette, l'indagine psicologica va prendendo una importanza sempre maggiore. Fin dal 1872 l'Ihering cercava di fissare certi motivi psicologici fondamentali comuni a tutti i popoli senza dei quali affermava non potersi pensare alcuna forma giuridica (1). Ma a tale scopo poco giovava la psicologia tradizionale delle facoltà e delle potenze dell'anima: ancora quasi completamente sconosciuto era il processo psicologico che presiede alla formazione e allo sviluppo della coscienza giuridica, considerata come un aspetto della coscienza psicologica generale. Il problema delle origini del diritto non può risolversi se non sopra basi psicologiche. L'indirizzo positivo e la scuola storica giustamente reagendo contro la vieta concezione del senso o dell'idea giuridica innata, trovarono nelle loro indagini sull'origine del diritto un limite insuperabile nei mezzi di cui disponevano. I fattori fisici fisiologici sociali invocati per spiegare l'origine del diritto, per quanto prevalenti nell'età primitive, non lasciavano scorgere i motivi psicologici che dovettero concorrere alla sua formazione. D'altro canto l'indagine storica non può estendersi oltre le epoche nelle quali il diritto appare già estrinsecato in forme e istituzioni concrete. Spettava alla psicologia dei popoli ricercare con novità di metodo e di criteri le origini del diritto in quell'ammasso di tradizioni che costituiscono il costume considerato come un prodotto della coscienza e della volontà collettiva (2). Gli stadi di sviluppo delle istituzioni giuridiche riflettono le fasi di formazione dei processi volitivi. Da sentimento ancora confuso delle esigenze collettive, il diritto si trasforma in rappresentazione cosciente dei bisogni della

(1) Cfr. IHERING, *Der Kampf im Recht*, Wien 1872 (traduz. italiana Milano 1875).

(2) Cfr. WUNDT, *Grundriss der psychologie* 2^a ediz., 1897 (tradotto in italiano da L. AGLIARDI Clausen 1899) § 21. p. 249. — Il problema delle origini psicologiche del diritto sarà trattato ampiamente da Wundt nella terza parte della sua *Völkerpsychologie* di prossima pubblicazione — Ne trattò genialmente il CARLE *op. cit.* p. 531 e seg.

vita in comune, finchè in uno stadio più elevato diventa espressione riflessa della personalità collettiva di un popolo e si presenta in quelle forme caratteristiche e varie che lo storico raccoglie e rileva.

Ognuno sa la parte notevole che nel diritto privato esplica la volontà in ordine alla formazione e interpretazione dei negozi giuridici. Ora di fronte all'uso e all'abuso che si fa del concetto di volontà nel vasto campo del diritto privato, è lecito chiedersi se veramente i giuristi hanno di tal concetto generatore dei fatti fondamentali della vita giuridica un'idea chiara e rispondente ai risultati più recenti della psicologia scientifica. Per lo più tal concetto è ancora inteso nel senso tradizionale di una facoltà dell'anima, di una specie di forza o energia misteriosa, da cui derivano necessariamente certi effetti. Fin dall'epoca sua l'Herbart aveva dimostrato che le cosiddette facoltà dell'anima non sono che finzioni vuote di senso e di contenuto, e che se proprio volevasi parlare di volontà, questa doveva intendersi non come un principio reale, ma come una somma di atti e di processi psichici speciali distinti dai fatti dell'intendere e del sentire. Per la psicologia scientifica moderna il processo di volere rappresenta l'aspetto soggettivo e attivo dalla coscienza (1): come tale si distingue dagli stati intellettuali che riflettono la realtà esteriore, e dagli stati emotivi che accompagnano costantemente le rappresentazioni e sono da queste eccitati. La volontà intesa come attività dominatrice e sintetica della coscienza, dà unità e direzione alle rappresentazioni e ai sentimenti relativi, ne modifica o ne arresta il corso, li indirizza a un fine, li traduce in movimenti e azioni esterne. Le rappresentazioni e i sentimenti, associandosi sotto l'influenza dell'attività volitiva prendono forma e direzione determinata e costituiscono i motivi del volere. Un atto di volere determinato da motivi puramente intellettuali è un concetto psicologicamente assurdo. In ogni motivo pertanto

(1) Per la dottrina della volontà nella psicologia contemporanea cfr. oltre le opere del Wundt, il VILLA, *op. cit.* c. v., il KÜLPE, *Die Lehre von Willen in der neueren Psychologie* (in *Philos. Studien*, vol. V) — L'HÖFFMANN tratta ampiamente nella sua *Psychologie in Umrissen* dell'influenza dei sentimenti sulla conoscenza e della volontà in rapporto agli altri elementi della coscienza.

concorrono due distinti elementi, per quanto inscindibili: l'elemento rappresentativo ossia la ragion determinante, l'elemento sentimentale ossia la ragion impellente. Le ragioni ad es. determinanti un omicidio posson esser state l'appropriazione dei beni altrui, la soppressione di un nemico: le forze impellenti sono date dai sentimenti di indigenza, di odio, di vendetta. — La psicologia tradizionale fermava la sua attenzione agli atti esterni di volere e trascurava affatto l'analisi degli atti di volere interno, ossia le fasi del processo di volere che preparano l'azione esterna. Soprattutto trascurava la derivazione dell'atto di volere dalla emozione che accompagna la rappresentazione: perciò fu indotta a staccare la volontà dai motivi e processi psichici anteriori che la determinano, a concepirla come una facoltà per sè stante e indipendente, ossia come la causa degli atti.

Il contrasto tra le vecchie e le nuove tendenze psicologiche meglio che altrove si rivela nei dibattiti relativi alla causa dei negozi giuridici (1). È noto che la causa è considerata come requisito essenziale del negozio giuridico e che il legislatore italiano distingue tra l'errore che cade sui motivi e l'errore che cade sulla causa del contratto. Solo quest'ultimo è considerato errore sostanziale e quindi insanabile. Era naturale che i giuristi si sforzassero di determinare agli effetti della legge civile il concetto di causa distinguendolo dai motivi. Il diritto romano non forniva al riguardo un criterio sicuro, epperò la sottigliezza logica tenne lungamente luogo della osservazione psicologica. Il Domat, il Pothier e i loro seguaci conformandosi alle idee psicologiche dell'epoca loro, consideravano la volontà come facoltà per sè stante, che trae dall'intelligenza i motivi di deliberare: tra questi motivi i prossimi costituivano la causa, i remoti i motivi propriamente detti. Evidentemente questi giuristi, ispirandosi alla psicologia di Christiano Wolff non potevano comprendere quello che è oggi verità psicologica elementare, cioè che la volontà non può esser determinata che da stati sentimentali. Non mancarono scrittori, come il Laborde e il Ferrarini, che ricercarono la causa nella volontà

(1) Cfr. FRANCO BRUSA, *Il concetto di causa nei negozi giuridici*, Torino, 1901, ove si riassumono le diverse teorie antiche e moderne in ordine al concetto di causa e di motivo nei negozi giuridici.

stessa, identificando così la causa colla volontà. Non era forse la volontà considerata nella psicologia wolfiana come la causa stessa dell'operare? E invero quando si volle da parte del Laurent reagire contro tali teorie non si trovò di meglio che invocare l'abolizione del concetto di causa come inutile e superfluo, bastando all'uopo il concetto di volontà che si esplica in ordine a un determinato oggetto. Primi i pandettisti seguiti da civilisti autorevoli presero le difese della distinzione tra causa e motivo, ricorrendo per giustificarla, oltrechè all'autorità del diritto romano, ad argomenti di carattere psicologico. Solo è a deplorare che non abbiano tratto tutto il vantaggio possibile dalla psicologia. Così vediamo il Windscheid confondere nel concetto psicologicamente arbitrario della presupposizione o della condizione non svolta i concetti di causa e di motivo: altri non videro ragion di distinguere tra volontà e motivi; quasi tutti sostennero che la causa deve ricercarsi nella volontà. Solo dai giuristi più recenti la ricerca della causa è condotta con criteri più saldi e già da essi si distingue tra fini oggettivi e soggettivi della volontà (1). Per noi la soluzione non può esser dubbia. La distinzione tra causa e motivo ha un reale fondamento psicologico: essa risponde alla distinzione tra il contenuto oggettivo e soggettivo della coscienza, tra l'elemento rappresentativo ed emotivo che concorrono a produrre l'atto di volere. La causa è il contenuto rappresentativo del processo volitivo: essa è l'idea o il fine che si propone chi addivene al negozio giuridico. Ma il fine da solo non basta se non si accompagna a sentimenti che ne costituiscono i motivi determinanti l'attuazione. Dire che la causa è condizione essenziale del contratto è dire che il processo volitivo deve esplicarsi secondo un'idea-fine che lo unifica e lo indirizza. L'errore sulla causa è errore sopra l'elemento essenziale e primario di un qualsiasi processo di volere interno:

(1) Ricordiamo particolarmente il CHIRONI, che nelle sue opere (*La colpa nel diritto civile odierno*, Torino, Bocca, 2^a ediz., 1897; *Dei privilegi, dell'ipoteca e del pegno*, 1894-1901; CHIRONI-ABELLO, *Trattato di diritto civile italiano*, vol. I, 1904) mostrò di intendere e di apprezzare le ragioni psicologiche portate a sostegno della distinzione tra causa e motivo, di cui egli fu sempre convinto fautore. — Cfr. BUNGER, *Ueber, Vorstellung und Wille* (in *Zeitschrift f. Strafrecht*, vol. VI, p. 292).

l'errore invece sui motivi o su sentimenti che accompagnano la rappresentazione del fine non è causa di inesistenza del contratto. La legge, meno preoccupata della moralità dei sentimenti che accompagnano l'attuazione di un'idea, esige solo che l'idea-fine sia lecita e si espliciti in forme determinate. La ragione pertanto giuridica della distinzione tra causa e motivo deve ricercarsi nella natura del processo volitivo.

Che se dal diritto privato passiamo al diritto pubblico, vediamo affermarsi in forme ancor più accentuate l'indirizzo psicologico. Cadute in discredito le costruzioni razionali e organiche dello Stato, acquistò favore in Germania per opera del Gerber, del Laband, dello Jellineck la così detta scuola giuridica rivolta a far trionfare il concetto della personalità giuridica dello Stato. Per essa lo Stato non è un organismo, non ha esistenza obbiettiva e reale, ma ha una esistenza essenzialmente giuridica. Nei rappresentanti di questo nuovo indirizzo si scorge evidente la tendenza a modellare la personalità dello Stato sulla personalità individuale, e a servirsi del concetto di volontà collettiva per dar unità e indirizzo al concetto giuridico dello Stato. Le critiche che tale concezione sollevò soprattutto per parte del Seydel, del Bornhak, non sarebbero state nè così acerbe nè così persuasive se i fautori della personalità giuridica dello Stato avessero cercato alla loro teoria un più saldo fondamento psicologico. La funzione nella quale si esplica la vita politica e amministrativa è un processo psicologico vero e proprio, che comprende il formarsi, lo svolgersi, l'estrinsecarsi di una volontà generale (1). La personalità dello Stato non è che l'espressione concreta della personalità collettiva, che è a sua volta il prodotto della volontà sociale.

A rigor di termini non può psicologicamente parlarsi di una coscienza collettiva, così come si parla di coscienza individuale. Nella realtà non esistono che coscienze individuali e la coscienza collettiva è una entità astratta (2). Ma ciò concesso non si può

(1) Cfr. VACHELLI, *Le basi psicologiche del diritto pubblico*, Hoepli, 1895, capo II e III.

(2) Cfr. BIERLING, *Gesamtwille und Gesamthandlung*, Greiswald, 1899. — Vedi sul significato e sulla formazione di coscienza e volontà sociale le geniali osservazioni del VANNI, *Op. cit.*, p. 208 e seg.

negare che tutti i prodotti più complessi ed elevati della coscienza individuale presuppongono la vita degli uomini in società. Si può pertanto parlare di una coscienza collettiva per significare quell'insieme di idee e di sentimenti che sono comuni agli individui di un'epoca determinata. Entro questi limiti la psicologia tratta di un processo di volere che si genera nella coscienza collettiva. Questa è la risultante delle idee e dei sentimenti individuali che contrastandosi fanno luogo a un corso comune di pensieri e di sentimenti, che costituiscono i motivi e si traducono esteriormente in leggi o in consuetudini secondochè sono espressioni riflesse o ancora incoscienti della volontà collettiva. È naturale che idee e sentimenti che si maturano in coscienze più evolute finiscano socialmente per prevalere e per dare indirizzo all'azione collettiva. Quello che costituisce il generale assentimento è in realtà la volontà di pochi che meglio interpretando le circostanze finisce per trasformarsi in volontà generale. Questa non coincide colla società, poichè solo dagli individui costituenti lo strato cosciente della società, si può formare direttamente una volontà politica. Nello Stato noi troviamo costantemente l'esplorazione di una volontà imperativa da cui si origina la sovranità e l'autorità. La sovranità è la volontà collettiva interpretata per mezzo di organi speciali, mentre l'autorità o il potere pubblico è la volontà collettiva in azione. Le forme politiche progredendo sostituiscono all'autorità espressione della volontà di un solo, l'autorità interprete della volontà generale, che esercita il potere non tanto come un diritto quanto come un potere impersonale nell'interesse di tutti.

Anche in ordine al fondamento della responsabilità civile e penale la psicologia scientifica prende posizione decisa tra le dottrine opposte della libertà e della necessità. Giustamente il Mill aveva affermato che la questione della causalità del volere era decisiva per l'avvenire delle scienze morali (1). Sottrarre il volere alla legge di causalità, considerarlo cioè causa non causata delle azioni, significava rinunciare alla speranza di ridurre i fatti della vita morale e giuridica a leggi e precludersi la via a una qualsiasi trat-

(1) Cfr. MILL, *Op. cit.*, Libro IV Cap. II.

tazione scientifica delle scienze morali. D'altro canto la tesi del naturalismo materialista estendendo ai fatti morali la legge di causalità fisica e meccanica, trovava nel sentimento di autonomia che accompagna l'opera cosciente dell'uomo, difficoltà insormontabili. Le due teorie più che in qualunque altro ramo del diritto si trovarono di fronte nel diritto penale.

La scuola classica in ordine alla libertà continuava la tradizione kantiana rimessa in onore dal neo-criticismo. È noto che Emanuele Kant mentre sparse a larga mano lo scetticismo e il relativismo nel campo della conoscenza, volle sottratti i fondamenti della morale e del diritto all'influenza deleteria del dubbio e della critica. Perciò il principio della libertà abbattuto dalla ragione risorgeva come postulato indimostrabile della ragione pratica. Le scienze giuridiche, obbedendo alle esigenze pratiche della vita sociale, accolsero senza discutere il postulato della libertà, tanto più che esso era in armonia col sentimento e rispondeva al modo comune di intendere l'ordine morale e giuridico. D'altro canto la scuola positiva si affermò nelle discipline penali colla negazione recisa, assoluta della libertà, la quale non trovava posto nella concezione materialista della vita e del mondo.

Ora a noi pare che il punto di vista da cui move la scuola classica se risponde alle esigenze pratiche del diritto penale non risponde alle esigenze scientifiche. I rappresentanti della scuola classica rifuggono dal trattar a fondo la questione della causalità del volere e preferiscono trincerarsi dietro il dogma kantiano della insolubilità. Si può ripetere in ordine alla questione della causalità del volere quello che Bacone diceva dello studio della natura, che se era fatto superficialmente portava al pregiudizio, se era fatto profondamente riconduceva alla fede. In fatti i risultati ultimi della psicologia scientifica concordano assai più colle affermazioni della scuola classica che non con quelle della scuola positiva. La questione se le deliberazioni del volere sieno autonome, oppure se sieno anch'esse al pari di tutti i fenomeni naturali determinate da altri fatti, è questione che non può risolversi con ragionamenti logici e neppure con considerazioni ispirate alle esigenze etiche o giuridiche, ma solo sul fondamento della psicologia. Ora per la psicologia scientifica è verità indiscussa che i processi psichici obbediscono al pari di ogni altro fenomeno alla legge di causalità. Non

è possibile metter in dubbio l'esistenza di una concatenazione causale dei processi psichici, perchè l'esperienza e l'osservazione dimostrano all'evidenza che ogni fatto della nostra coscienza, sia esso una rappresentazione o un sentimento o una emozione o un atto di volere, si collega sempre a un altro fatto precedente che lo determina. Ma se il rapporto causale è legge generale della vita psichica, non per questo deve identificarsi colla causalità naturale. Nella coltura moderna e anche contemporanea (1), è assai diffusa la persuasione che l'unica forma di causalità sia quella dell'energia e della materia; non si considera che la nozione più diretta del principio che ogni fenomeno è effetto di un fenomeno precedente ed è a sua volta causa di un altro fenomeno, l'attingiamo in noi stessi e non è che la constatazione oggettiva del fatto soggettivo del succedersi e del concatenarsi dei nostri stati di coscienza. La distinzione tra causalità psichica e naturale era stata avvertita dal Mill là dove afferma che il rapporto causale psichico non ha il carattere della necessità inerente alla causalità fisica: il dire che la volontà è determinata da motivi non significa che sia determinata necessariamente, l'esistenza dei motivi non escludendo il sentimento di autonomia che accompagna la scelta tra due serie di motivi contrastanti. La psicologia moderna non fece che svolgere il concetto del Mill. I termini di un rapporto causale psichico sono stati psichici; come tali non possono confondersi coi termini di un rapporto causale fisico. Nella natura domina assoluta l'equivalenza tra causa ed effetti, nella vita psichica domina tra le altre la legge della eterogeneità dei fini per la quale ogni atto volontario produce conseguenze che più o meno sorpassano sempre i motivi che l'hanno determinato. L'uomo pertanto è libero nel senso che nessuno può mettere un limite nè segnare una via precisa alle sue azioni; nel senso che è capace di scegliere tra motivi contrastanti e di agire in conformità; nel senso che la rifles-

(1) Cfr. VILLA *Op. cit.* p. 585 e segg. — Cfr. WUNDT, *Logik* vol. I p. 567 e segg. sul principio di causalità psichica — Cfr. anche SIGWART, *Der Begriff des Willens und sein Verhältniss zum Begriff der Ursache*, pubblicato nei *Kleine Schriften* (2ª serie 2ª ediz. 1889) — Cfr. VAILATI *Sull'applicabilità dei concetti di causa e di effetto nelle scienze storiche* in *Riv. it. di Sociologia* (maggio giugno 1903).

sione, l'educazione, l'esperienza vanno formando in lui motivi sempre nuovi di azione; nel senso infine che tra i molteplici fattori che determinano l'azione, fattori fisici, biologici, sociali, vi è l'attività della coscienza che accompagna le forme più evolute del volere e dà all'azione un'impronta particolare di autonomia e di personalità.

L'uomo è penalmente responsabile ogni qualvolta la sua azione volontaria risponde ad una fase di evoluzione psicologica inferiore, e non è più in armonia col grado di sviluppo raggiunto dalla coscienza collettiva. L'analisi delle condizioni psicologiche dell'uomo accusato di un reato, in rapporto allo stato della coscienza generale rappresentato dalla legge penale, è il criterio saldo per graduare la responsabilità penale. Ora la scuola classica, fermando soprattutto l'attenzione sull'azione criminosa, studiando in omaggio ad un concetto astratto dell'ordine sociale il reato oggettivamente astraendolo dalle condizioni psicologiche da cui si svolge o quanto meno riducendo l'indagine dell'intenzione agli stretti limiti in cui si è estrinsecata, provoca talvolta un contrasto pericoloso tra le esigenze razionali di una giustizia astratta e le esigenze della coscienza giuridica collettiva. L'indagine logica non può tener luogo in materia di responsabilità dell'analisi psicologica.

Sotto questo aspetto la scuola positiva rappresenta un progresso innegabile sulla scuola classica. Niuno può contestare la bontà del principio proclamato dalla scuola positiva, che il reato deve studiarsi non in sé astrattamente ma in rapporto all'autore e all'ambiente in cui si produce. Ciò che si deve rimproverare alla scuola positiva è la contraddizione tra il principio proclamato e le premesse materialiste su cui si fonda, premesse che, mentre non potevano conciliarsi con una qualsiasi indagine psicologica scientificamente intesa, portavano la scuola positiva a dare un'importanza decisiva ai fattori esterni fisiologici e sociologici del reato. I positivisti del diritto penale si formano del reato una concezione ben ristretta se lo studiano alla stregua di una anormalità fisiologica: per noi il reato è soprattutto un prodotto psichico, e se di anormalità vuol parlarsi, questa deve intendersi nel senso di una anormalità psichica. Le condizioni fisiche fisiologiche sociali esercitano una influenza veramente decisiva sulle persone di scarso sviluppo psichico: in ordine ad esse le scoperte e le indu-

zioni della scuola positiva trovarono facile conferma e adesione. Ma quando lo sviluppo psichico è completo, i fattori esterni esercitano una influenza sempre minore e il reato, per le forme stesse meno brutali che riveste, si presenta come un qualsiasi prodotto elevato dello spirito coi caratteri della personalità e talvolta della genialità. Se fu pertanto errore della scuola classica considerare il reato in rapporto all'azione esterna, fu non minore l'errore della scuola positiva studiare il reato attraverso le deformazioni fisiologiche del delinquente. Fin ora si è fatto lo studio fisico e antropologico del delinquente, resta ancora a farne lo studio psicologico. I tentativi diretti a far servire i risultati della psicologia scientifica alla soluzione delle questioni interessanti le discipline penali non mancano in Germania e fuori. Tra gli stessi positivisti molti in difetto del criterio fisiologico ricorsero con lodevole incoerenza all'analisi psicologica. Tra i giuristi ricordo il nome del Meyer, del Traeger, dell'Horn (1), i quali pur respingendo la concezione classica del reato prodotto d'una volontà libera, non vogliono confondersi coi materialisti e accettano nelle loro opere sulla responsabilità penale i risultati della psicologia scientifica.

Possiamo pertanto concludere che il criterio psicologico anche nelle scienze giuridiche va affermandosi col venir meno del pregiudizio che dei fatti psichici non si possa fare uno studio positivo. I risultati ultimi di questo movimento sembrano a noi particolarmente notevoli per le sorti della filosofia del diritto che nell'opinione dei più pare non abbia ancor trovata la sua via. Se vogliamo esser imparziali dobbiamo riconoscere che la crisi della filosofia del diritto è la conseguenza della mancata o insufficiente costituzione scientifica delle singole scienze giuridiche. La filosofia del diritto non può essere oggi quello che fu nel 18° secolo, quando occupava il posto d'onore e forniva i principî razionali alle discipline giuridiche. Oggi essa deve derivare i suoi dati dalle sin-

(1) Cfr. MEYER, *Der Causalzusammenhang zwischen Handlung und Erfolg im Strafrecht*, Freiburg, 1879. — Cfr. TRÄGER, *Ville, Determinismus, Strafe*, Berlin, 1895, capo III (1ª parte). — HORN, *Der Causalitätsbegriff in der Philosophie und im Strafrechte*, Leipzig, 1893. — FRANK, *Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre* (in *Zeits. f. Strafrecht*, vol. X, p. 200).

gole scienze giuridiche costituite scientificamente sulle basi della psicologia e della storia. Ora, se ben si guarda, l'indirizzo logico, razionalista è pur sempre prevalente nelle discipline giuridiche. L'amore alle costruzioni astratte contraddistingue molti dei più noti cultori del diritto pubblico e privato: in tali costruzioni il criterio storico è semplice ornamento decorativo, non ne costituisce la solida base. Può parer strano che l'indirizzo biologico, se fornì argomento a qualche studio filosofico del diritto, lasciò affatto indifferenti i giuristi. I cultori di diritto pubblico e privato dimostrarono sempre una istintiva ripugnanza alle concezioni organiche del diritto; solo nelle discipline penali fece breccia il naturalismo biologico, non senza infiniti contrasti. Il fatto si comprende se si pensa che i giuristi dovevano col fine senso pratico che li distingue trovare inconciliabile il concetto di legge che per lunga consuetudine conoscevano, col concetto di legge meccanica che i fisici e i biologi volevano loro imporre. Ad essi doveva riuscire vano il tentativo di identificare le leggi giuridiche che apparivano l'espressione riflessa di un essere dotato di intelligenza e di volontà colle leggi fisiche quali si rivelano inconse e fatali nel mondo della materia (1). L'Austin nella introduzione all'opera sua classica, si dava cura di accentuare la distinzione tra l'uso della parola legge nella scienza e il suo uso in giurisprudenza (2). Non vi è dubbio che l'uso dello stesso vocabolo per due concezioni affatto diverse doveva ingenerare una pericolosa confusione. Legittima era pertanto l'avversione dei giuristi verso le concezioni organiche del diritto e si comprende la loro predilezione per le costruzioni teoriche ispirate ai principî della scuola razionale. Ma oggi di fronte all'affermarsi di concezioni più in armonia colla natura del diritto, si impone l'opera di revisione dei concetti e degli istituti giuridici sulle basi della storia interpretata col sussidio della psicologia. Le sorti della filosofia del diritto dipendono da questa rinnovazione: essa dovrebbe cominciare l'opera sua là dove finisce il compito delle singole scienze per affrontare quei problemi ultimi lasciati da queste insoluti. La

(1) Cfr. PEARSON, *The Grammar of science*, 2^a ediz. London, Adam and C. Black, 1900 capo III § 8.

(2) Cfr. AUSTIN, *Lectures of Jurisprudence* 4^a ediz. London 1879 (sopra tutte le letture I-V).

scienza senza filosofia, dice il Paulsen, è ugualmente assurda come la filosofia senza la scienza. Imprimere all'insieme delle conoscenze giuridiche una unità rigorosa e logica, sottoporre a severo controllo i dati dell'esperienza storica e psicologica è compito della filosofia del diritto.

La sistemazione delle conoscenze giuridiche particolari in una concezione filosofica si impone come una necessità inerente alla costituzione logica dello spirito umano. Le scienze giuridiche, sia isolatamente sia nel loro complesso, non soddisfano a questa esigenza dell'intelletto. L'orizzonte dello scienziato è sempre forzatamente limitato ad un campo speciale di ricerche: d'altro canto non basta disporre e ordinare i risultati delle singole scienze per avere un sistema: con tal metodo si possono fare delle enciclopedie giuridiche, non della filosofia del diritto. È ancora profondamente radicato il pregiudizio che considera la filosofia del diritto come un sistema aprioristico di costruzioni arbitrarie. Tale preconetto, se poteva giustificarsi quando la metafisica poneva e risolveva i problemi giuridici senza una cognizione sufficiente dei dati di fatto che ne dovevano costituire il fondamento, non ha valore quando si riconosca che qualunque costruzione filosofica del diritto deve muovere dai dati positivi offerti dalle singole scienze giuridiche, rinnovate dal metodo storico e psicologico. Il carattere deduttivo e razionale che deve rivestire la filosofia del diritto, nulla toglie al suo carattere scientifico, quando le sue premesse non contraddicono alle leggi storiche e psicologiche che governano lo sviluppo del diritto. La filosofia del diritto non deve che continuare quel processo di unificazione che si inizia nelle scienze giuridiche particolari.

Non devesi da ultimo dimenticare che la filosofia del diritto necessariamente riflette in una sfera più ristretta le grandi correnti filosofiche dell'epoca. Non crediamo d'ingannarci affermando che i tempi non sono favorevoli nè al ritorno del monismo idealista tentato con mirabile audacia dall'Hegel, nè al monismo materialista e biologico vagheggiato dallo Spencer. La speculazione filosofica ha oggi fatto un passo innanzi in quanto tende a mantenere distinti i fatti della materia e dello spirito, unificandoli in un principio più alto che a noi si rivela sotto il duplice aspetto oggettivo e soggettivo. In questa direzione la scienza filosofica moderna si

esplica nei tentativi varii e ancora incerti di derivare dai risultati dell'analisi scientifica una sintesi capace di appagare il bisogno non mai spento di una esplicazione filosofica della realtà. Nè può a questa tendenza generale del pensiero moderno sottrarsi nella sfera delle scienze giuridiche la filosofia del diritto.

